



Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Lazio
CPIA N. 6 INTERPROVINCIALE RIETI - ROMA (RIMM035009)



VIA CESI N. 1 – 02100 RIETI - Telefono 0746 253318

con sedi associate in Guidonia (RM), Monterotondo (RM), Campagnano di Roma (RM), Subiaco (RM), Sez. carceraria (RI) Poggio Mirteto (RI)

Email rimm035009@istruzione.it - Pec rimm035009@pec.istruzione.it

Codice fiscale 90073000573 COD. univoco UFVMJV

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA SCUOLA

Premesso che il Regolamento (UE) 2024/1689, e in particolare l'art. 4, prevede che i fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottino misure idonee a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale nonché di qualsiasi altra persona che operi sul funzionamento e sull'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, tenendo conto delle rispettive conoscenze tecniche, esperienza, istruzione e formazione, nonché del contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati e delle persone o dei gruppi di persone su cui tali sistemi sono destinati a essere impiegati; che, ai fini del medesimo Regolamento, la nozione di «deployer» deve intendersi quale qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi autorità pubbliche, agenzie o altri organismi, che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, salvo il caso di utilizzo nell'ambito di attività personale non professionale, e che l'utilizzo del sistema può coinvolgere soggetti diversi dal deployer stesso;”

“Premesso altresì che tali disposizioni impongono ai soggetti sopra indicati l'adozione di misure organizzative e formative adeguate e proporzionate rispetto al livello di rischio e alla complessità dei sistemi di IA utilizzati, al fine di assicurare un impiego consapevole, corretto e conforme alla normativa vigente;

che, in particolare, l'adeguata alfabetizzazione in materia di IA costituisce un elemento essenziale per garantire la corretta gestione dei sistemi stessi, nonché la riduzione dei rischi connessi al loro utilizzo e l'osservanza dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689;

che, pertanto, risulta necessario assicurare che il personale coinvolto sia adeguatamente informato, formato e aggiornato in relazione alle modalità di funzionamento e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale impiegati nell'ambito delle rispettive attività;

è adottato dal CPIA 6 interprovinciale Rieti Roma il seguente regolamento sull'uso dell'intelligenza artificiale nella scuola

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'**Intelligenza Artificiale (IA)** all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
2. Gli obiettivi del regolamento sono:
 - Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.
 - Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.

- Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.
- Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (*bias*).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. **Intelligenza Artificiale (IA):** sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. **Strumenti di IA:** software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (*machine learning*), i modelli linguistici (*Large Language Models, LLM*) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.
3. **Deployer:** qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
4. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.
5. I contenuti generati con l'IA devono riportare la fonte E ove richiesto.
6. È vietata la generazione o l'uso di contenuti che violano il copyright

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale Scolastico

Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.
3. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
4. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
5. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
6. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.
7. I docenti hanno l'obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento.

Art. 5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi,

- purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
 3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
 4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
 5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Art. 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola deve promuovere percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti.
 - La formazione deve includere:
 - Uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo.
 - Etica e responsabilità nell'uso dell'IA.
 - Prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.
2. È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie.

Art. 7 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. L'IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per raccogliere dati sensibili senza autorizzazione.

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 8 – Utilizzo a fini didattici

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti.
2. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.

Art. 9 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA

1. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
2. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali per iscritto.

Art. 10 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
2. L'uso dell'IA senza dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
2. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull'IA.

Titolo IV – Proprietà dei prodotti generati e sanzioni

Art. 12 – Proprietà dei prodotti generati

1. I prodotti generati sono di co-proprietà della scuola e dello studente
2. La pubblicazione può essere effettuata solo previa autorizzazione formale della scuola
3. È vietato l'uso commerciale di quanto prodotto come anche la diffusione di contenuti inappropriati o non rispondenti alle finalità educative dell'Istituzione scolastica.

Art. 13 – Sanzioni

Gli studenti del CPIA che violino il presente regolamento sono passibili di sanzioni disciplinari.

1. Il personale, docente e non docente, ha l'obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento
2. La responsabilità è personale, per cui anche genitori e personale docente possono essere ritenuti responsabili in caso di negligenza o omessa vigilanza.
3. I comportamenti del personale docente e non docente in violazione del presente regolamento possono configurarsi come infrazioni disciplinari.
4. Le violazioni gravi saranno segnalate alle autorità competenti.

Titolo IV – Privacy, sicurezza, e valutazione dei rischi

Art. 14 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il DPO deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.
4. Possono essere utilizzati solo fornitori conformi a standard di sicurezza e privacy.

Art. 15 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
 - Stress lavoro correlato per docenti e personale ATA.
 - Cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
3. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 16 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato annualmente per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 24 giugno 2026 e dal Commissario straordinario in funzione di Consiglio d'Istituto nella seduta del 26 giugno 2026, entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'Istituto.